	CITTÀ DI SANTENA	
	REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	**EDIZIONE 4 REVISIONE**

EDIZIONE	ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE	DATA ESECUTIVITÀ
4	**Deliberazione del Consiglio comunale n.**	

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 4
Art. 1 Oggetto del Regolamento 4
Art. 2 Competenze 4
Art. 3 Informazione ai cittadini 4
Art. 4 Responsabilità 5
Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento 5
Art. 6 Atti a disposizione del pubblico 5
Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori 6
TITOLO II – NORME CIMITERIALI 7
Art. 8 Apertura al pubblico dei cimiteri comunali 7
Art. 9 Disciplina dell'ingresso nei cimiteri 7
Art. 10 Divieti speciali 7
Art. 11 Riti funebri 8
Art. 12 Deposizioni di fiori sulle tombe 9
TITOLO III – CIMITERI 10
Art. 13 Cimiteri e disposizioni generali 10
Art. 14 Ammissione nei cimiteri 10
Art. 15 Tumulazione delle ceneri di animali d'affezione 11
Art. 16 Tipi di sepoltura 11
Art. 17 Ossario e cinerario comune 11
Art. 18 Piano regolatore cimiteriale 12
Art. 19 Obblighi e divieti per il personale che opera nei cimiteri 12
Art. 20 Registro sepolture e delle operazioni cimiteriali 12
TITOLO IV – CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE 14
Art. 21 Inumazione 14
Art. 22 Esumazione 15
Art. 23 Tumulazione 15
Art. 24 Estumulazioni 16
Art. 25 Traslazioni 17
Art. 26 Oggetti da recuperare 17
Art. 27 Disponibilità dei materiali 17
TITOLO V – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI 19

Art. 28 Cremazione 19
Art. 29 Modalità di conservazione delle ceneri 19
Art. 30 Dispersione delle ceneri in natura 19
Art. 31 Affidamento personale delle ceneri 20
TITOLO VI – CONCESSIONI 21
Art. 32 Concessioni 21
Art. 33 Provvedimento di concessione 21
Art. 34 Durata delle concessioni 22
Art. 35 Condizioni per il rilascio delle concessioni 22
Art. 36 Estinzione delle concessioni e subentri a causa di morte 23
Art. 37 Rinuncia e subentro a concessioni cimiteriali 23
Art. 38 Revoca della concessione 25
Art. 39 Decadenza della concessione 25
Art. 40 Estinzione 26
Art. 41 Effetti della decadenza o della scadenza della concessione 26
Art. 42 Manutenzione delle sepolture 26
TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE 28
Art. 43 Presunzioni 28
Art. 44 Sanzioni 28
Art. 45 Norme finali e di rinvio 28
Art. 46 Efficacia delle disposizioni del Regolamento 29

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della disciplina nazionale e regionale, ha per oggetto il complesso delle norme che disciplinano i servizi comunali di Polizia Mortuaria.

Art. 2 Competenze

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, e dal Responsabile dei Servizi cimiteriali e di polizia mortuaria.

3. In particolare, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, quando tali atti non siano riservati dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento ad altri organi.

4. I servizi oggetto del presente Regolamento, per quanto rientranti nelle funzioni comunali, vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

5. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 3 Informazione ai cittadini

1. Il Comune di Santena promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie e sui relativi costi, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

Art. 4 Responsabilità

1. Il Comune si assicura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non si assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica.

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o individuati dal presente Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:
   a. le operazioni di cremazione, di inumazione in campo comune, di tumulazione in loculo e di esumazione ordinaria nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
   b. la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura per i cadaveri di persone i cui familiari risultino in condizione di indigenza accertata da parte del Comune e anche per i cadaveri di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, nel caso in cui non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
   c. la deposizione dei resti ossei nell'ossario comune.

3. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta comunale, secondo le norme vigenti.

5. L'Amministrazione comunale può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i cimiteri comunali sono affissi:
   a. l'orario di apertura e chiusura del cimitero;

b. copia del presente Regolamento;
c. l'elenco dei campi soggetti a esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
d. l'elenco delle tombe, od ogni altra tipologia di sepolcri, per cui sia in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
e. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede a dotarsi di un obitorio o a convenzionarsi con un altro Comune per il deposito di osservazione delle salme e dei cadaveri di persone:
   a. decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
   b. decedute in seguito ad incidenti in luoghi pubblici o pubblica via;
   c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Il Comune si dota inoltre di un obitorio, anche in convenzione con altro Comune, per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
   a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico delle salme e dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
   b. deposito per un periodo indefinito delle salme e dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
   c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo delle salme e dei cadaveri portatori di radioattività.

3. Il deposito di osservazione e l'obitorio devono essere istituiti in locali idonei, nell'ambito di un Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

4. Tali servizi sono assicurati anche mediante forme di convenzionamento con Enti, strutture pubbliche e private, strutture aventi tutti i requisiti di legge.

TITOLO II – NORME CIMITERIALI

Art. 8 Apertura al pubblico dei cimiteri comunali

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

2. L'orario di apertura al pubblico è reso noto con avvisi affissi presso i cimiteri e con ogni altro mezzo idoneo a garantire la massima informazione alla cittadinanza.

Art. 9 Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare esclusivamente a piedi, fatto salvo l'utilizzo di carrozzine elettriche destinate ad anziani e disabili.

2. Alle persone con difficoltà deambulatorie può essere concesso il permesso di visitare i luoghi di sepoltura a mezzo di veicoli, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.

3. È consentito l'ingresso a tutti coloro che siano accompagnati da piccoli animali da compagnia, purché al guinzaglio e muniti di attrezzature per la raccolta delle deiezioni.

4. In occasione dello svolgimento delle operazioni cimiteriali e delle operazioni di manutenzione debitamente autorizzate, è concesso l'ingresso agli autoveicoli in uso al personale cimiteriale, alle imprese di onoranze funebri e ai mezzi privati autorizzati, per il tempo strettamente necessario a concludere le lavorazioni.

5. Le operazioni di manutenzione inerenti a tombe familiari debbono essere preventivamente comunicate agli uffici comunali.

6. L'ingresso non autorizzato comporta l'irrogazione della conseguente sanzione da parte della Polizia locale.

Art. 10 Divieti speciali

1. È vietato l'ingresso:
   a. ai fanciulli di età inferiore ai 12 anni che non siano accompagnati da adulti;
   b. alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
   c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua

2. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque

incompatibile con il luogo e, in particolare:

a. tenere contegno chiassoso, salvo che ciò non sia richiesto in relazione a specifiche pratiche, tradizioni e costumi funerari propri di determinate culture e popoli, cantare, parlare ad alta voce;
b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c. introdurre oggetti irriverenti;
d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, porta vasi, lapidi, etc.;
e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri e danneggiare, anche tramite asportazione, i beni del patrimonio comunale;
g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di polizia mortuaria. Per cortei e operazioni cimiteriali, occorre l'assenso dei familiari interessati;
i. eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, fermo restando che devono essere state richieste e ottenute le autorizzazioni di competenza del comune;
j. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
k. assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
l. qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal Comune;
m. qualsiasi forma pubblicitaria, con la sola eccezione di etichette di dimensioni contenute riportanti unicamente le indicazioni dell’esecutore o del produttore;
n. svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Art. 11 Riti funebri

1. All’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 12 Deposizioni di fiori sulle tombe

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscano, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2. Allorché i fiori ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli e le strutture, il Responsabile del Servizio può provvedere alla loro rimozione.

3. In tutti i cimiteri ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

4. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, con spese poste a carico degli interessati, previa diffida diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni.

TITOLO III – CIMITERI

Art. 13 Cimiteri e disposizioni generali

1. Il Comune garantisce il servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) nel cimitero comunale in via Trinità.

2. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto previsto agli art. 101 e seguenti del D.P.R. 285/1990, della L. R. Piemonte 15/2011 e dalle norme Regionali attuative.

3. Il cimitero si compone di:
   a. campi comuni destinati alle inumazioni;
   b. loculi per la tumulazione di cadaveri, resti e ceneri;
   c. cellette per la tumulazione di resti ossei e ceneri;
   d. ossario e cinerario comune;
   e. area per la dispersione di ceneri in natura;
   f. aree per la costruzione di tombe private.

Art. 14 Ammissione nei cimiteri

1. Nel cimitero comunale, all'interno dei loculi e delle cellette, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
   a. i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
   b. i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune la propria residenza;
   c. i cadaveri delle persone che abbiano sepolti nel cimitero comunale il coniuge, l'unito civilmente, il convivente di fatto, i genitori, i figli e i fratelli e le sorelle;
   d. i cadaveri delle persone già concessionarie di loculi nel cimitero, indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso;
   e. i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
   f. i cadaveri delle persone già residenti in Santena o che vi abbiano svolto una attività pubblica o privata e che abbiano a vario titolo contratto un legame con il paese (es. cittadinanza onoraria);
   g. i resti ossei e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Ai fini del presente articolo, è equiparato al coniuge il convivente *more uxorio* che, al

momento della presentazione della domanda, figuri iscritto nel medesimo stato di famiglia anagrafico. La dichiarazione di convivenza deve essere resa mediante autocertificazione ed è accertata dal Responsabile del Servizio con le modalità previste dal DPR 445/2000.

3. La Giunta Comunale può con provvedimento motivato concedere il diritto al seppellimento nel cimitero a cadaveri di persone non elencate nelle categorie che precedono.

4. La sepoltura di persone non appartenenti alle categorie sopra elencate è consentita compatibilmente con la disponibilità di posti e le concessioni cimiteriali sono maggiorate del 100%.

5. All'interno delle tombe di famiglia, su richiesta o esplicito consenso degli aventi diritto, è consentita la sepoltura di cadaveri di soggetti non aventi diritto a norma del precedente comma 1.

Art. 15 Tumulazione delle ceneri di animali d'affezione

1. A norma dell'art. 21 della Legge Regionale Piemonte 16/2024, nel cimitero comunale, all'interno dei loculi e delle cellette, siano essi ubicati in strutture comunali o in tombe di famiglia, è ammessa la tumulazione delle ceneri di animali d'affezione, così come definiti dall'art. 4 della succitata legge regionale.

2. Le predette ceneri, purché cremate presso impianti di cremazione autorizzati e conservate in apposita e distinta urna cineraria, potranno essere tumulate solamente in sepolture già occupate.

3. È ammessa l'apposizione di un'epigrafe con il nome dell'animale. È ammessa l'apposizione di una fotografia dell'animale purché ritratto congiuntamente al padrone.

Art. 16 Tipi di sepoltura

1. Oltre alle tipologie di sepoltura già esistenti in base alle precedenti normative e ai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

a. inumazione in campo comune per dieci anni e comunque fino a completa mineralizzazione;
b. tumulazione in loculi e cellette comunali dati in concessione;
c. conferimento nell'ossario comune per resti ossei;
d. conferimento nel cinerario comune per le ceneri;
e. tumulazioni in tombe di famiglia.

Art. 17 Ossario e cinerario comune

1. Nel cimitero è istituito l'ossario comune per la raccolta e la conservazione collettiva dei resti ossei per i quali le famiglie interessate non abbiano provveduto a scegliere altra destinazione.

2. Nel cimitero è istituito il cinerario comune nel quale vengono accolte le ceneri per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri per i quali le famiglie interessate non abbiano provveduto a scegliere altra destinazione.

Art. 18 Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale per l'individuazione dei campi comuni, delle aree per la costruzione di loculi, cellette e tombe di famiglia.

Art. 19 Obblighi e divieti per il personale che opera nei cimiteri

1. Il personale che opera all'interno del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso, nonché a:
   a. mantenere un comportamento consono all'austerità del luogo;
   b. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2. Nei sette giorni antecedenti la ricorrenza dei defunti e nei sette giorni successivi alla stessa è sospesa ogni attività edile.

3. Nei due giorni antecedenti la ricorrenza dei defunti e nei due giorni successivi alla stessa è sospesa ogni attività di trasferimento di cadaveri all'interno del cimitero. È fatta salva la facoltà in capo al Responsabile del Servizio, al sussistere di comprovati motivi, autorizzare attività di trasferimento di cadaveri all'interno del suddetto periodo di sospensione.

3. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per atti e fatti accaduti nei cimiteri e commessi da persone estranee al personale addetto al cimitero. Si impegna ad adottare le misure necessarie a evitare, per quanto possibile, furti, manomissioni, atti vandalici e danneggiamenti di qualsiasi natura.

Art. 20 Registro sepolture e delle operazioni cimiteriali

1. È istituito un registro delle sepolture, tenuto anche con mezzi informatici, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

2. A ogni posizione del registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

3. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
   a. generalità del defunto e, ove conoscibile, la data di nascita e di decesso;
   b. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;

c. le generalità del concessionario;
d. gli estremi del titolo costitutivo del diritto;
e. la natura e la durata della concessione;
f. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
g. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri;
h. resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione.

4. Per ogni cadavere, resto osseo o cenere ricevuta, gli addetti ai servizi cimiteriali ritirano e conservano l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990, precisandone il tipo di sepoltura, iscrivono sopra apposito registro, anche informatico, le generalità, il luogo e la data di nascita e di decesso, ogni altra informazione utile contenuta nell'atto di autorizzazione e il luogo esatto in cui vengano deposti, nonché ogni altra variazione avvenuta in seguito a operazioni di esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, di resti o di ceneri.

TITOLO IV – CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE

Art. 21 Inumazione

1. L'inumazione consiste nella sepoltura del cadavere in fosse scavate in terra, di caratteristiche conformi a quelle prescritte dall'art. 18 del Regolamento Regione Piemonte n. 7/2012 e successive modifiche.

2. Le inumazioni in campo comune hanno durata non inferiore a 10 anni dal giorno del seppellimento e comunque fino a completa mineralizzazione.

3. Salvo che la normativa non disponga diversamente, ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno, conformemente alla normativa di settore, ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

4. Ogni fossa deve essere contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e recante un numero progressivo, sul quale verrà applicata una targhetta in materiale inalterabile con l'indicazione delle generalità e della data di nascita e di decesso del defunto e un'eventuale fotografia, di formato ovale, di dimensioni massime 13 cm x 18 cm. È data facoltà di posizionare eventuali croci, ricordi, simboli o epitaffi, purché non indecorosi, non offensivi della memoria del defunto o di terzi.

5. Il cippo deve essere di forma rettangolare, di altezza 100 cm, larghezza 80 cm e spessore 10 cm, di granito grigio.

6. È consentita l'installazione di copritomba, realizzati con lo stesso materiale del cippo, di forma rettangolare, di lunghezza massima 210 cm e larghezza massima 110 cm. L'installazione del copritomba non potrà avvenire prima di sei mesi dall'inumazione al fine di permettere l'assestamento del terreno.

7. È autorizzata la posa di vasi aventi le dimensioni massime di 30 cm in larghezza e 50 cm in altezza.

8. L'installazione delle lapidi, dei copritomba, dei vasi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

9. È assolutamente vietato costruire divisori o barriere tra le tombe, porre fioriere, vasi con terra, piante e contenitori di ogni tipo, nonché piantare fiori e/o altre essenze arboree.

10. In caso di incuria, abbandono o decesso dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida agli aventi causa del defunto, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. I familiari del defunto inumato sono tenuti a comunicare ai

servizi cimiteriali i cambi di indirizzo al fine di facilitare l'eventuale invio di comunicazioni.

Art. 22 Esumazione

1. I cadaveri sepolti per inumazione sono esumabili ordinariamente non prima del periodo di 10 anni dalla loro inumazione.

2. Nel caso in cui il cadavere sia completamente mineralizzato, le ossa raccolte nelle esumazioni devono essere conservate, per il periodo di un anno, in apposite cassette in un locale appositamente individuato all'interno del cimitero, sì da permettere ai familiari che non abbiano avuto notizia delle operazioni, di poter optare per un modo alternativo di conservazione rispetto al deposito nell'ossario comune.

3. Sulla cassetta contenente le ossa dovranno essere apposti, in modo indelebile, il nome, il cognome e le date di nascita e di decesso del defunto. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa in una celletta ossario o in un loculo, anche se negli stessi siano stati o siano da tumulare un altro cadavere o un resto osseo.

4. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in apposito contenitore e devono essere trattati e smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

5. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato, il resto mortale potrà:
   a. essere reinumato per un periodo di cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
   b. essere reinumato per un periodo di due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti;
   c. essere avviato a cremazione previa richiesta degli aventi diritto.

6. In caso di reinumazione, i resti non potranno permanere nella stessa fossa, ma saranno collocati nel campo inumazioni in uso.

7. Le esumazioni sono disposte dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Non è prescritta la presenza di operatori sanitari.

8. L'esumazione straordinaria viene eseguita prima del termine ordinario di scadenza, su ordine dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento del cadavere ad altra sepoltura.

Art. 23 Tumulazione

1. La tumulazione consiste nella sepoltura di cadaveri, resti ossei e ceneri in opere murarie costruite

dal Comune o da privati all'interno delle tombe di famiglia.

2. Quando le dimensioni del manufatto cimiteriale lo consentano, è possibile collocare cassette e/o urne cinerarie aggiuntive in un unico tumulo fino al completo riempimento, previo consenso scritto espresso al momento della tumulazione dai soggetti aventi diritto.

3. La collocazione della lapide, qualora non fornita dal Comune, è a carico degli interessati. La collocazione deve avvenire entro tre mesi dalla tumulazione del cadavere.

4. Sulle lapidi, oltre alle generalità del defunto e la data di nascita e di decesso, può essere posta una fotografia ed eventuali croci, ricordi, simboli ed epitaffi, purché non indecorosi, non offensivi della memoria del defunto o di terzi e purché non arrechino intralcio alle tumulazioni circostanti, pena la rimozione.

5. Le scritte, per quanto possibile, devono uniformarsi alle epigrafi circostanti. È data facoltà di optare per l'applicazione di targhe e pergamene in sostituzione delle scritte.

6. I costi di manutenzione della lapide sono sempre a carico del concessionario.

7. Nel caso di nuova tumulazione nel medesimo loculo/celletta, a discrezione degli interessati, è possibile aggiungere le nuove generalità e la foto con le stesse caratteristiche della prima sepoltura; in alternativa è consentito apporre una targa in bronzo con le generalità e le date di nascita e decesso del defunto.

Art. 24 Estumulazioni

1. Le estumulazioni ordinarie, ovverosia l'estrazione del cadavere al termine del ciclo di sepoltura per tumulazione, sono quelle eseguite allo scadere della concessione e sono disposte dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

2. I resti mortali, se completamente mineralizzati, possono essere raccolti in cassette di zinco o avviati a cremazione.

3. Se gli aventi diritto non presentano domanda di collocazione dei resti ossei, gli stessi saranno collocati in ossario comune.

4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione, salvo richiesta di cremazione da parte degli aventi diritto. Per il periodo di inumazione occorre fare riferimento a quanto specificato nel precedente art. 22, comma 5.

5. L'estumulazione straordinaria può essere eseguita per ordine dell'autorità giudiziaria o, con

autorizzazione del Responsabile del Servizio, su richiesta dei familiari del defunto per trasferimento del cadavere in altra sede.

Art. 25 Traslazioni

1. A richiesta di chi ha la facoltà di disporre del cadavere, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, la traslazione, intesa come trasferimento di un feretro, di una cassetta contente resti ossei o urna cineraria, può essere effettuata esclusivamente nei seguenti casi:

a. per trasferimento salma fuori comune;
b. per cremazione;
c. per trasferimento in sepoltura privata;
d. per ricongiungimento familiare (coniuge, unito civilmente, convivente di fatto, convivente e parenti di primo grado, fratello e sorella).

Art. 26 Oggetti da recuperare

1. I familiari che ritengano che il cadavere da esumare o estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi personali che intendono recuperare, debbono darne preavviso al Responsabile del Servizio e debbono obbligatoriamente presenziare all'operazione stessa.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai familiari presenti.

3. Qualora non vi siano richieste degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Servizio di Polizia Municipale che li conserverà per un periodo di sei mesi. Qualora non vengano reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 27 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni di loculi e/o ossari, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l’esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento dei cimiteri, alienarle o smaltirle se degradati o privi di valore.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato preferibilmente per interventi di miglioramento del cimitero.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni o l'estumulazione ordinaria possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Le opere aventi valore artistico o storico, non reclamate dagli aventi diritto, sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo.

TITOLO V – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 28 Cremazione

1. La cremazione è l'incenerimento del cadavere, dei resti mortali o ossei del defunto eseguita in un impianto autorizzato.

2. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

3. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 29 Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
   a. tumulata all'interno di un loculo o di una celletta comunale;
   b. tumulata all'interno di una tomba di famiglia;
   c. inumata nel campo comune;
   d. affidata per la conservazione.
2. In alternativa, le ceneri potranno essere conferite gratuitamente nel cinerario comune.

Art. 30 Dispersione delle ceneri in natura

1. Sempre nel rispetto delle volontà del defunto, la dispersione delle ceneri in natura è autorizzata, nel territorio comunale, nei seguenti luoghi:
   a. nelle aree private, esclusivamente con il consenso dei proprietari e a distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altre utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
   b. su aree pubbliche, individuate con apposito provvedimento della Giunta comunale, purché a distanza di almeno 200 metri dal centro abitato;
   c. all'interno del cimitero nell'apposita area denominata "*Giardino del ricordo*".

2. Quando la dispersione è autorizzata fuori dal territorio comunale, è onere del richiedente comunicare al Comune di destinazione, conformemente a quanto previsto dalla L. R. Piemonte 20/2007, le modalità per la dispersione delle ceneri.

3. Nel caso di dispersione in natura delle ceneri, affinché non si perda il senso comunitario della

morte, a discrezione dei familiari e a loro carico, potrà essere realizzata un’apposita targa, bronzata, rettangolare, di altezza 8 cm e larghezza 15 cm, riportante i dati anagrafici del defunto da collocarsi presso l’apposito spazio individuato all’interno del cimitero comunale.

Art. 31 Affidamento personale delle ceneri

1. L’affidamento personale delle ceneri consiste nella presa in carico, da parte del soggetto autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, dell’urna contenente le ceneri di un defunto al fine della loro conservazione nel luogo indicato nell’autorizzazione stessa.

2. L'ufficio Servizi cimiteriali, attraverso il corpo di Polizia locale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l’Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 411 c.p., previa diffida formale all’affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva la facoltà di revocare l’autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell’urna presso il cimitero.

3. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l’eventuale trasferimento dell’urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, il quale rilascerà apposita autorizzazione al trasporto e all’affidamento, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

4. Se chi ha in consegna l’urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale.

5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un’urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

TITOLO VI – CONCESSIONI

Art. 32 Concessioni

1. Nel cimitero sono individuate:
   a. aree cimiteriali per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale;
   b. loculi e cellette costruiti, a cura del Comune;
   c. campi di inumazione, divisi in riquadri e destinati alla sepoltura in fossa.

2. Nessuna costruzione, trasformazione o demolizione può essere effettuata in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

3. La concessione di aree per la costruzione di sepolture private obbliga il concessionario alla presentazione del progetto e alla realizzazione della sepoltura privata entro due anni dalla data di concessione a pena di decadenza. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi con provvedimento espresso del Responsabile del Servizio.

4. Il numero dei loculi che possono essere costruiti in ogni sepoltura privata (tomba di famiglia) è fissato negli atti amministrativi di pianificazione cimiteriale.

5. I servizi tecnici comunali provvedono a verificare al termine dei lavori che le opere siano conformi al progetto approvato.

Art. 33 Provvedimento di concessione

1. L'atto di concessione del diritto d'uso di aree e manufatti è predisposto dal Responsabile del Servizio. Tale atto contiene l'individuazione dell'area o del manufatto, le condizioni, le norme d'uso e, in particolare, individua:
   a. l'ubicazione dell'area o del manufatto oggetto della concessione;
   b. la durata della concessione;
   c. il soggetto concessionario;
   d. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione.

2. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento delle tariffe vigenti al momento del rilascio o rinnovo della concessione.

3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'area o del loculo/celletta, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni negozio di trasferimento è nullo, se non assentito dall'Amministrazione.

Art. 34 Durata delle concessioni

1. Fatti salvi i casi di concessioni perpetue, in corso di validità, tutte le concessioni sono a tempo determinato.

2. La durata delle nuove concessioni, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento è fissata in:

   a. 70 anni per le aree, rinnovabili alla scadenza per ulteriori 29 anni, previo pagamento della tariffa di concessione vigente al momento del rinnovo;
   b. 50 anni per i loculi e le cellette, rinnovabili alla scadenza per ulteriori 49 anni, previo pagamento della tariffa di concessione vigente al momento del rinnovo.

3. Alla scadenza troverà applicazione la normativa vigente in materia di durata delle concessioni.

4. Le concessioni di durata inferiore a quanto previsto dal presente articolo verranno automaticamente adeguate alla nuova disposizione.

5. La concessione decorre dalla data di rilascio dell'atto o dalla data di sepoltura, se antecedente.

6. Resta ferma la durata delle concessioni già rilasciate in uso perpetuo o di durata novantanovennale.

7. È prevista la facoltà di revoca di cui all'art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R.285/90) quando si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

Art. 35 Condizioni per il rilascio delle concessioni

1. La concessione dei loculi e cellette può avvenire solo in presenza di cadavere, resti ossei o ceneri.

2. È facoltà dell'Amministrazione modificare tale criterio in relazione alla maggiore disponibilità dei loculi in relazione al fabbisogno dei cittadini.

3. In deroga a quanto stabilito al primo comma, è consentita la concessione di loculi alle persone viventi nelle seguenti ipotesi:

   a. in presenza di malati terminali o in stato di malattia con connotati di gravità comprovata da certificazione sanitaria;
   b. a favore di persona di età superiore a 65 anni, che dichiari di non avere parenti o affini fino al 2° grado;

c. a favore di persona che abbia il coniuge, l'unito civilmente, il convivente di fatto, il convivente, i parenti o gli affini entro il 1° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.

Art. 36 Estinzione delle concessioni e subentri a causa di morte

1. La concessione di una tomba familiare viene a estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune l'esistenza di disposizioni *mortis causa* a favore di Enti o Istituzioni o persone fisiche. In tal caso l'Amministrazione comunale acquisisce al patrimonio comunale il manufatto e l'area di sedime oggetto della concessione.
2. In caso di decesso del concessionario, i soggetti che hanno titolo sulla concessione, siano essi eredi o legatari, sono tenuti a darne comunicazione scritta, entro 12 mesi, al Responsabile del Servizio, designando tra gli aventi diritto uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
3. L'avente titolo subentra nella concessione con gli stessi diritti e obblighi originariamente previsti in capo al concessionario. Il subentro a causa di morte è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta comunale.
4. La comunicazione deve essere inoltrata con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e deve essere corredata dalla dichiarazione di successione o idonea certificazione.

Art. 37 Rinuncia e subentro a concessioni cimiteriali

1. Il titolare di una concessione e gli aventi diritto hanno facoltà di rinunciare alla concessione prima della scadenza del termine, mediante presentazione di una richiesta di retrocessione al Comune di Santena.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di sepoltura solo a condizione che i cadaveri, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti oppure quando la sepoltura non sia stata occupata.

3. L'atto di rinuncia deve essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto. Per avente diritto è da intendersi la persona fisica o gli aventi causa che, per successione legittima o testamentaria, siano titolari della concessione.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni.

5. Ai rinuncianti è riconosciuto un rimborso che non può essere superiore a quanto originariamente corrisposto, senza rivalutazione e interessi. In assenza di documentazione comprovante l'ammontare del pagamento in sede di rilascio della concessione, verrà corrisposto un rimborso non superiore al 75% del valore del manufatto determinato sulla base della tariffa vigente.

6. Sull'istanza di rinuncia provvede il Responsabile del Servizio. Le relative spese sono a carico del concessionario.

7. Il rimborso a seguito di rinuncia non costituisce un diritto, ma una semplice facoltà dell'Ente il quale si riserva, discrezionalmente, di accogliere o respingere la richiesta per motivi di interesse pubblico quali, a titolo esemplificativo, l'effettiva disponibilità di loculi, la situazione finanziaria dell'Ente o altre valutazioni di opportunità e/o convenienza.

8. È consentita la rinuncia a favore di un soggetto terzo a condizione che la rinuncia sia autorizzata mediante sottoscrizione di una nuova concessione. I titolari di concessione che intendano rinunciare a favore di un terzo devono presentare richiesta scritta al Responsabile del Servizio nella quale siano indicate le motivazioni.

9. Il concessionario originario riceverà un rimborso che sarà determinato applicando i criteri stabiliti per la retrocessione a favore del Comune, così come disciplinati *ut supra* dal comma 5.

10. Il concessionario subentrante è tenuto a corrispondere la tariffa vigente all'atto di rilascio della nuova concessione.

11. Il subentro è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta comunale.

12. La durata della nuova concessione è stabilita dal presente Regolamento. In caso di subentro in concessione perpetua o di durata superiore a quanto stabilito dal presente regolamento, la nuova concessione avrà durata secondo quanto stabilito dall'art. 34, comma 2.

13. Nelle stesse forme e modalità, più concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

14. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

15. Ogni altro negozio di trasferimento tra privati, non conforme alla presente disciplina, è nullo e comporta la decadenza della concessione.

Art. 38 Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero, per la tutela di opere di interesse storico o artistico o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio e previo accertamento dei relativi presupposti.

3. Nel caso in cui il manufatto sia occupato, agli aventi diritto verrà concesso l'uso gratuito di un'equivalente sepoltura, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, rimanendo a carico dell'Amministrazione comunale le spese per il trasporto delle spoglie.

4. Nel caso in cui non vi sia disponibilità di loculi è riconosciuto un indennizzo che sarà determinato applicando i criteri stabiliti per la retrocessione a favore del Comune, così come disciplinati *ut supra*.

5. In caso di revoca di una concessione, l'Amministrazione notifica il provvedimento al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio e presso il cimitero, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 39 Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
   a. quando la sepoltura non sia stata occupata entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo che non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute;
   b. quando venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione e in caso di inosservanza del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, di cui al precedente art. 37, comma 15;
   c. in caso di mancato rispetto del termine di due anni per la realizzazione della sepoltura, di cui al precedente art. 32, comma 3;
   d. quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio della stabilità delle opere;
   e. quando non vi sia prova dell'esistenza della concessione e i manufatti risultino liberi;

f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la comunicazione viene pubblicata all'Albo pretorio comunale e presso il cimitero, nonché presso la stessa sepoltura, per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. Nel caso di decadenza ai sensi delle lettere a) e c), il concessionario ha diritto a ricevere un rimborso determinato ai sensi dell'art. 37, comma 5.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, in caso di inerzia degli aventi titolo, verrà disposta la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune/loculo, ossario comune, cinerario comune.

Art. 40 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione salvo quanto previsto in caso di soppressione del cimitero dall'art. 98 del D.P.R. 285/90;

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, rispettivamente, nel campo comune/loculo, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 41 Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il manufatto concesso in uso tornerà nella piena disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi.

2. Se, dopo la pronuncia di decadenza, eventuali aventi titolo compaiono rivendicando il diritto alla concessione, verificata la fondatezza della pretesa, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio, verrà loro assegnato l'uso gratuito di un'equivalente sepoltura per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione.

Art. 42 Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, così come le relative spese.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro, con riferimento anche

alle opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere.

3. La manutenzione dei loculi e delle cellette di proprietà comunale spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate e comprende ogni intervento di manutenzione ordinaria necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene, la sicurezza del sepolcro e per non arrecare danno alle sepolture circostanti. La manutenzione straordinaria delle strutture è a carico del Comune.

4. In caso di inadempienza, i lavori di competenza dei concessionari sono eseguiti a cura del Comune e le spese saranno recuperate a norma di legge a carico degli inadempienti.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43 Presunzioni

1. Chi fa richiesta dei servizi relativi al presente Regolamento si intende agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di controversie degli aventi titolo, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. L'Amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 44 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non previste dall'art. 107 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285/90) o da altra normativa vigente in materia, sono soggette a sanzioni pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 che verranno applicate con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 *bis* del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come inserito dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 45 Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore e, in particolare, al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, alla Legge 130/2001, nonché alla Legge Regionale 15/2011 e alle altre Leggi e Regolamenti nazionali e regionali in materia.

2. In particolare si fa rinvio alle norme di cui al comma 1 relativamente alle seguenti tematiche:
    a. denuncia della causa di morte;
3. accertamenti necroscopici;
4. periodo di osservazione dei cadaveri;
5. adempimenti dell'Ufficio dello Stato Civile;
6. deposizione di cadavere nel feretro;
7. autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento;
8. autorizzazione alla cremazione, all'affido e alla dispersione delle ceneri;

9. trasporti funebri;

10. costruzione, ampliamento e soppressione del cimitero;

11. modalità di inumazione, tumulazione e caratteristiche costruttive di loculi, tombe, ossari e simili.

Art. 46 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il Regolamento comunale di Polizia mortuaria precedente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 27/04/2015, entrato in vigore in data 15/05/2015, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.